

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2821)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1968

(V. Stampato n. 3708)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 marzo 1968*

**Modifiche alle norme sulla previdenza
degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le norme sui trattamenti minimi stabiliti per le pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti a carico della assicurazione generale obbligatoria sono estese alle pensioni a carico del Fondo di

previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

I predetti minimi spettano anche se superino i 9/10 della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione, ma non sono tuttavia dovuti quando il titolare della pensione goda di altro trattamento previdenziale diretto o di reversibilità, per cui fruisca di un importo complessivo mensile pari o superiore al minimo garantito dal primo comma del presente articolo; qualora detto importo sia inferiore, al titolare della pensione sarà corrisposta una integrazione pari alla differenza fra l'anzidetto trattamento minimo ed il complessivo trattamento di pensione spettante.

In caso di adeguamento delle pensioni per effetto dell'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, i trattamenti minimi non sono suscettibili di variazione, qualora risultino superiori alla pensione spettante in base ai periodi di iscrizione al Fondo, adeguata ai sensi del citato articolo.

L'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato.

Art. 2.

Le pensioni in favore dei superstiti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate sulla base della disposizione di cui al precedente articolo con effetto dal 1° gennaio 1965 o dalla data di decorrenza della pensione, se successiva.

Art. 3.

L'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione indiretta o di reversibilità a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto spetta:

a) alla vedova dell'iscritto deceduto dopo il raggiungimento dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di invalidità. Se la morte dell'assicurato è avvenuta per causa di servizio, la vedova ha diritto alla pensione qualunque sia il numero degli anni di contribuzione;

b) alla vedova del pensionato, ancorchè il matrimonio sia posteriore alla data di de-

correnza della pensione, purchè, in questo ultimo caso, il pensionato abbia contratto matrimonio in età inferiore ai 72 anni, siano trascorsi almeno due anni fra la data del matrimonio e quella della morte e tra i coniugi esista una differenza di età inferiore ai 20 anni.

Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi quando sia nata prole, anche postuma, o la morte sia avvenuta per causa di infortunio sul lavoro.

La pensione non spetta alla vedova di iscritto o di pensionato quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa.

Cessa il diritto a pensione per la vedova dell'iscritto o del pensionato che contragga nuovo matrimonio ».

Art. 4.

La vedova dell'iscritto o del pensionato, deceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, già esclusa dal pensionamento per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 3 della presente legge, a condizione che non si sia verificata nei suoi confronti, fra la data di morte del dante causa e la data di entrata in vigore della presente legge alcuno degli eventi che determinano la cessazione del diritto a pensione secondo il citato articolo 3.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, se la domanda è presentata entro un anno da quest'ultimo mese; diversamente la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Art. 5.

Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, in favore dei titolari di pensioni dirette liquidate con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1948 ed il 31 otto-

bre 1956 e dei titolari delle pensioni ai superstiti liquidate con la stessa decorrenza oppure derivanti da pensioni dirette aventi decorrenza compresa nello stesso periodo, è riconosciuta la computabilità, ai fini del calcolo della pensione, del controvalore in denaro della mensa e della indennità sostitutiva della medesima, istituite con l'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente dalle aziende ferrotramviarie e di navigazione interna.

L'importo da considerarsi ai fini anzidetti, in aggiunta alla voce retributiva di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, è convenzionalmente fissato nelle seguenti misure:

anno 1948	L.	6.600	annue
» 1949	»	6.900	»
» 1950	»	7.800	»
» 1951	»	8.400	»
» 1952	»	9.000	»
» 1953	»	11.500	»
» 1954	»	12.200	»
» 1955	»	12.200	»
» 1956	»	15.100	»

I titolari di pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° giugno 1954 ed il 31 ottobre 1956, che abbiano già ottenuto il riconoscimento della pensionabilità degli emolumenti suddetti, per la quota corrispondente al 40 per cento del rispettivo ammontare, hanno diritto ad ottenere la pensionabilità dell'importo risultante dalla differenza fra gli importi previsti nel comma precedente e quello già computato.

Il riconoscimento del beneficio è effettuato a domanda da presentarsi, pena la decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, anteriormente alla data di iscrizione al Fondo, abbia prestato alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al Fondo stesso, ma coperti da contribuzione nella assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva.

La facoltà di riscatto prevista nel precedente comma è estesa anche al personale che abbia prestato servizio alle dipendenze di aziende esercenti rifornimento, manutenzione e ricovero di automezzi adibiti a pubblici servizi di trasporto, semprechè provenga da azienda alla quale siano state estese, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti commi, gli interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza del rapporto di lavoro, correndandola dei documenti richiesti dall'Istituto medesimo.

Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo comma del presente articolo può essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano decorsi due anni dalla data di iscrizione. La domanda corredata dei documenti richiesti dall'INPS deve essere presentata allo stesso Istituto entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione.

Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di lavoro alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al Fondo stesso, possono ottenere il riconoscimento anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio sia stata o debba essere eliminata in applicazione delle norme sulla previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo.

La facoltà di riscatto è concessa anche al personale che sarà iscritto al Fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, già costituita presso il Fondo stesso, sia stata, a seguito di esonero, eliminata ai sensi delle disposizioni accennate nel precedente quinto comma.

Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma quarto.

Gli interessati, per ottenere i riconoscimenti previdenziali previsti dal presente articolo, devono versare, in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha loro notificato l'importo, una somma pari alla differenza tra la riserva matematica calcolata con riferimento all'età dell'agente al momento della domanda e alla maggior quota della pensione complessiva a carico del Fondo che verrà acquisita dal lavoratore per effetto del riconoscimento stesso, e la riserva matematica relativa alla pensione supplementare adeguata corrispondente ai contributi obbligatori versati nel periodo che si vuole riscattare.

Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi riscattati sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria accredita il Fondo della riserva matematica relativa alla pensione supplementare adeguata, corrispondente ai contributi obbligatori versati nel periodo riscattato.

Le suddette riserve sono determinate applicando le tariffe fissate con il decreto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Non è consentito il riscatto di periodi che abbiano già dato luogo a liquidazione di altra pensione.

L'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830, è abrogato.

Art. 7.

L'articolo 28 del Regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, già modificato dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1941, n. 1063, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro, all'agente che

rimanga in servizio anche se adibito ad altre mansioni viene conservato lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio.

La rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è corrisposta direttamente all'agente infortunato nella misura spettantegli in relazione alla invalidità permanente e dalla data in cui ha subito l'infortunio ».

La disposizione di cui al presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1969.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.